



COMUNE DI GALLIATE

Provincia di Novara

Piazza Martiri della Libertà 28

P. IVA 00184500031

SETTORE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

E-mail: lavpubblici@comune.galliate.no.it

P.E.C.: comunegalliate@legalmail.it

Tel. 0321.800700

Fax: 0321.800725

Galliate, 18/02/2020

AUTORITA' COMPETENTE

PROVVEDIMENTO FINALE

riguardante la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS relativa alla variante n. 2/2019 al P.R.G.C. 2008 vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.. "PROCEDIMENTO INTEGRATO CONTESTUALE" ai sensi della D.G.R. n. 25-2977, in data 29/02/2016 - allegato 1, lettera j.1.

Richiamati:

- il D. Lgs. n.152, in data 03.03.2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. n.56, in data 05.12.1977 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";
- la L.R. n. 40, in data 14.12.1998 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- la D.G.R. n. 25-2977, in data 29.02.2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i."

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, in data 04.04.2019, è stata adottata la variante parziale n. 2/2019 al PRGC 2008 vigente, ai sensi dell'art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. con contestuale procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- con la citata deliberazione sono stati adottati anche gli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa che ricomprendono anche il Documento Tecnico di assoggettabilità alla V.A.S. redatto dagli Arch. Pianificatori Federico Tenconi e Roberta Gasparini;
- come risultante dal documento tecnico di assoggettabilità alla VAS la variante ha per oggetto n. 3 diverse tematiche, a loro volta distinte in 19 punti:
 - la n. 1 si può ricondurre a correzioni ed integrazioni del testo delle Norme di Attuazione del PRGC vigente; esse sono individuate in relazione da A1 a A7;
 - la n. 2 si può ricondurre al recepimento, all'interno degli elaborati cartografici e normativi di PRGC, di aggiornamenti in materia di commercio, acustica, reti e sotto servizi; esse sono individuate in relazione da B1 a B6;

- la n. 3 si può ricondurre a modifiche inerenti le destinazioni d'uso urbanistiche del PRGC conseguenti ad iniziative avviate dall'Amministrazione Comunale e da privati; esse sono individuate in relazione da C1 a C6;
- con la predetta deliberazione consiliare si è anche stabilito di attivare il procedimento integrato contestuale previsto nell'allegato 1, lettera j.1 della D.G.R. n. 25-2977, in data 29.02.2016;
- con determinazione del Responsabile del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici n. 63, in data 25.03.2019, è stato individuato quale Organo Tecnico Comunale per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. il Dott. Arch. Roberto Gazzola con studio in Galliate, via Fossati 6;
- ai sensi di quanto previsto ai punti 1.2 ed 1.3 della D.G.R. n.25-2977, in data 29.02.2016, sono stati individuati i seguenti soggetti con competenza ambientale da coinvolgere nella procedura di verifica:
 - 1) REGIONE PIEMONTE – Direzione A16000 Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
 - 2) PROVINCIA DI NOVARA – Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale – PEC: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
 - 3) A.R.P.A. PIEMONTE – Dipartimento Piemonte Nord Est – Vercelli, Novara, Biella, VCO – PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it
 - 4) SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO OSSOLA E VERCELLI – PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it
 - 5) A.S.L. – NO – Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica –PEC: protocollogenerale@pec.asl.novara.it
 - 6) ACQUA NOVARA VCO S.p.A. – PEC.: segreteria@pecacquanovaravco.eu
 - 7) ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA – PEC: estsesia.pec@legalmail.it
- con nota in data 09.05.2019, prot. n. 10933, è stata trasmessa ai suddetti soggetti competenti in materia ambientale, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, in data 04.04.2019, con cui è stata adottata la variante parziale n. 2/2019 al PRGC 2008 vigente, unitamente agli allegati tecnici alla predetta deliberazione;
- il termine per la ricezione dei contributi, in relazione alla data di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, è fissato nell'allegato 1, lettera j.1., della D.G.R. n. 25-2977, in data 29.02.2016.

Dato atto che entro il termine previsto sono pervenuti i seguenti contributi:

- ACQUA NOVARA VCO S.p.A., acquisito al protocollo del Comune in data 20.05.2019, n. 11731;
- A.R.P.A. PIEMONTE – Dipartimento Piemonte Nord Est – Vercelli, Novara, Biella, VCO, acquisito al protocollo del Comune in data 06.06.2019, n. 13424;
- ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, acquisito al protocollo del Comune in data 07.06.2019, n. 13511;
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO OSSOLA E VERCELLI, acquisito al protocollo del Comune in data 27.06.2019, n. 15064;

Rilevato che entro il termine previsto la REGIONE PIEMONTE – Direzione A16000 Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e l' A.S.L. – NO – Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica non hanno trasmesso alcun contributo né hanno formulato richiesta di chiarimenti o integrazioni.

Rilevato altresì che la Provincia di Novara ha adottato il Decreto del Presidente n. 122, in data 17.07.2019, avente ad oggetto " Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Galliate adottata con D.C.C. n. 12 del 04.04.2019. Parere della Provincia ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i."

Dato atto che in tale Decreto, al punto 5 del dispositivo, è riportato " *in merito agli aspetti ambientali di richiamare integralmente il contributo di Arpa Piemonte che riveste il ruolo di supporto tecnico scientifico degli enti coinvolti nel procedimento, come indicato alla lett. d), capitolo 1.2 dell'Allegato 1 alla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977* ".

Rilevato che al punto 1.3, ultimo capoverso, della D.G.R. n. 25-2977, in data 29.02.2016, viene espressamente previsto che " *i soggetti con competenza ambientale e gli altri soggetti consultati nell'ambito dei diversi procedimenti forniscono contributi finalizzati a migliorare il processo di pianificazione che possono articolarsi in osservazioni derivanti da competenze proprie di cui l'autorità competente dovrà tenere conto in maniera adeguata ovvero in osservazioni di carattere scientifico o conoscitivo che potranno essere utilizzati dall'autorità competente quale patrimonio di conoscenza funzionale al miglioramento complessivo della qualità ambientale del piano o della variante* "

Rilevato che il punto 1.2, lettera c) ed il punto 1.3 della D.G.R. n. 25-2977, in data 29.02.2016, stabiliscono che all'Organo Tecnico Comunale compete " *l'istruttoria tecnica dei documenti presentati, la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato* " e " *l'analisi delle osservazioni e contributi pervenuti.....l'elaborazione di un rapporto istruttorio, finalizzato alla formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS o alla formulazione del parere motivato* ".

Dato atto che in data 13.02.2020, prot. n. 3543, l'Organo Tecnico Comunale ha consegnato la specifica relazione relativa alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante parziale n. 2/2019 al PRGC 2008 vigente, ai sensi dell'art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. i cui contenuti, nel rispetto delle disposizioni normative precedentemente elencate, si ritengono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e da cui si rileva quanto segue:

- ACQUA NOVARA VCO S.p.a. ed ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA *hanno espresso parere favorevole con singoli specifici rilievi che non incidono sostanzialmente sulla procedura in corso;*
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO OSSOLA E VERCELLI *ha espresso parere favorevole e non ritiene necessaria l'assoggettabilità della variante alla VAS;*
- A.R.P.A. PIEMONTE – Dipartimento Piemonte Nord Est – Vercelli, Novara, Biella, VCO *non si è espressa direttamente sulla assoggettabilità alla VAS ma ha richiesto alcune integrazioni e precisazioni riguardo a specifici punti della variante;*
- PROVINCIA DI NOVARA – Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale, *relativamente agli aspetti ambientali, ha fatto proprio quanto espresso da A.R.P.A. PIEMONTE.*

Visto che la suddetta relazione dell'Organo Tecnico Comunale ha puntualmente e specificamente analizzato le precisazioni richieste da A.R.P.A. PIEMONTE – Dipartimento Piemonte Nord Est – Vercelli, Novara, Biella, VCO con le seguenti sintetiche conclusioni:

- **Oggetto A4 – modifica dell'art. 41.04 delle NdA nel comparto produttivo APT.1.**

Rispetto alla tematica paesaggistica, negli elaborati di Valutazione Ambientale del PRG vigente sono evidenziate le criticità rispetto all'ambito APT.1, individuate come "moderatamente negative", per la vicinanza con l'area Preparo della Valle del Ticino, distante comunque 400 metri dall'ambito in oggetto e previste le seguenti mitigazioni: *..sistemazione delle aree perimetrali indicate quali "aree agricole di salvaguardia e di mitigazione ambientale" nella proporzione di 0,38 mq. ogni ma di St (in totale circa 22.000 mq.) tramite uno specifico progetto di salvaguardia del verde redatto da tecnico abilitato. Inoltre i margini a confine con le aree agricole e di Preparo dovranno prevedere una fascia minima di 10 m. piantumata con essenze d'alto e basso fusto. Per tutti gli interventi dovranno essere utilizzate essenze autoctone e la manutenzione dovrà essere garantita per almeno 5 anni dopo l'impianto.*

Si ritiene la proposta di mitigazione contenuta nel vigente Piano, eventualmente con una maggiore specificazione delle specie da utilizzare, adeguata anche alle modifiche della Variante.

- **Oggetti C5 e C6 – modifica degli artt. 31.02 e 41.03 delle NdA nei comparti ex magazzini attività Novacoop s.a e API.2**

Si riportano i dati del Rapporto Ambientale del PRGC vigente, relativamente all'insediamento potenzialmente ammesso ovvero di "grandi strutture di vendita" (*localizzazione commerciale urbano-periferica L2 ai sensi della L.R. 28/99 s.m.i.*):

(...) L'azione a maggior impatto ambientale è sicuramente il centro commerciale previsto a sud di Galliate (ambito API.2). Un centro commerciale come quello previsto è una notevole fonte di traffico indotto. E' possibile infatti stimare che una volta a regime il centro avrà come effetto una produzione di un traffico medio di oltre 40.000 veicoli/giorno con evidenti ripercussioni sulla viabilità esistente di Galliate, in particolare sulla SP 4 in ingresso a Galliate. Dal documento "Verifiche preliminari di impatto sulla viabilità" redatto per la valutazione ex-ante della localizzazione commerciale L2 in esame è possibile leggere che l'incremento sulla SP 4 sarà del 76%, ovvero da 10.032 a 17.684 veicoli/giorni.

A fronte di tali valutazioni, espressi da studi specifici, è chiaro che la destinazione "movimentazione merci", che per stime ormai consolidate comporta un indotto veicolare pari a 1 veicolo/800-1000 mq. di superficie, determina un impatto decisamente inferiore rispetto al centro commerciale, in quanto si stimano poco più di 100 veicoli/giorno (in base ai parametri di superficie ammessi dal PRGC vigente). Trattandosi di veicoli pesanti, occorre rapportare il ragionamento al concetto di veicolo equivalente, ovvero 1 veicolo equivalente = 1 autovettura = 0,3 veicoli pesanti. Siamo quindi nell'ordine dei 350 veicoli equivalenti/giorno, ovvero un dato ben inferiore agli oltre 7.000 (incremento da ca 10.000 a ca 17.600 veicoli/giorno) che graverebbero sulla viabilità esistente in caso di localizzazione di funzioni commerciali connesse a grandi strutture di vendita.

- **SUE previsti per i comparti APT.1 e API.2.**

Si ritiene corretto prevedere una ulteriore e più specifica ed approfondita valutazione ambientale per i SUE previsti per i comparti APT.1 e API.2.

- **Oggetto C2 - cambio di destinazione d'uso da AC (attrezzature culturali – art. 44.02, lett. a) a AS (attrezzature per lo sport – art. 44.02, lett. c) al fine di insediare una pista di motocross.**

Si ritiene che le osservazioni di ARPA possano essere in parte condivise. Per quanto riguarda la previsione di localizzazione si ritiene che essa sia compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale, vista anche l'attuale reale condizione dell'area, mentre si concorda che gli aspetti specifici del progetto debbano essere oggetto di approfondimento.

- **Oggetto C3 – fascia boscata: fornire chiarimenti in merito all'effettivo stato dei luoghi.**

Si tratta di un ambito circoscritto, con superficie inferiore ai 2000 mq., non riconducibile ad area boscata secondo l'art. 2, comma 6, del D. Lgs 227/2001 e s.m.i. e della L.R. 4/2009 smi.

Rilevato che in considerazione delle valutazioni espresse nella citata relazione predisposta, in riferimento alle richieste di A.R.P.A. PIEMONTE – Dipartimento Piemonte Nord Est – Vercelli, Novara, Biella, VCO, **l'Organo Tecnico Comunale reputa che si possa escludere la necessità di assoggettare la variante alla fase di valutazione con le prescrizioni che vengono integralmente riportate:**

- **Oggetto A4 – modifica all'art. 41.04 delle NdA nel comparto APT.1 e 41.03 delle NdA nel comparto API.2.**

Migliorare l'efficacia delle "prescrizioni" contenute nell'art. 41.03 e nell'art. 41.04, relative alle mitigazioni ambientali previste, con alberature ad alto fusto, ***con la proposta di integrare la norma indicando l'impianto di specie "di prima grandezza", ovvero in grado di superare i m. 20 di altezza*** e di conseguenza mascherare le eventuali visuali dei fabbricati più impattanti, confermando *"...lo specifico progetto del verde a cura di tecnico abilitato da individuare nella convenzione di attuazione del SUE...";*

- **SUE previsti per i comparti APT.1 e API.2.**

Si prescrive che nell'art. 41.04 "APT.1 – Ambiti per funzioni produttive e terziarie – via Ticino nord e nell'art. 41.03 "API.2 – Ambito polifunzionale integrato territoriale" **sia previsto l'obbligo di eseguire la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS per la fase di attuazione di ambedue i SUE in oggetto.**

- **Oggetto C2 – cambio di destinazione d'uso da AC (attrezzature culturali – art. 44.02 lett. a) a AS (attrezzature per lo sport – art. 44.02 lett. c) al fine di insediare una pista di motocross.**

All'art. 44.05.01 dovrà essere prescritto che:

- **il progetto sia assoggettato alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);**
- **l'articolo venga modificato prevedendo "la sistemazione a verde delle aree perimetrali dell'ambito verso il margine agricolo, per una fascia di almeno m. 5";**

- **dovrà essere limitato il movimento terra in scavo alla profondità massima di 1 m. e la creazione di nuovi livelli per la pista sportiva, dovrà essere attuata utilizzando terreno di riporto proveniente da altri siti verificando che lo stesso sia conforme alla normativa vigente e non contenga elementi riproduttivi che possano vegetare ed insediare sul posto, di specie alloctone esotiche.**

Considerato che il Documento Tecnico di assoggettabilità alla V.A.S. redatto dagli Arch. Pianificatori Federico Tenconi e Roberta Gasparini relativo alla variante parziale n.2/2019 al P.R.G.C. 2008 vigente, ai sensi dell'art.17, comma 5 della L.R.56/1977 e s.m.i., nella Parte Terza, punto 3 - Proposta di non assoggettabilità alla VAS 9 – ritiene che “per quanto evidenziato nei precedenti capitoli si ritiene che le probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante siano remote, e pertanto si ritiene di proporre all’Autorità Competente la conclusione che la variante **non sia da sottoporre alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**”.

Tutto ciò premesso, considerato quanto sopra esposto e rilevato che

l' Organo Tecnico Comunale, al punto 6 – Motivazioni dell'esclusione dalla VAS - della citata relazione riguardante la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante parziale n. 2/2019 al PRGC 2008 vigente, ai sensi dell'art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i., riporta testualmente “ *Sulla base del “Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”, dei pareri pervenuti in fase di verifica di assoggettabilità alla VAS e delle considerazioni precedentemente espresse in questa relazione si possono estrapolare le motivazioni che fanno escludere, purchè siano introdotte le prescrizioni precedentemente descritte, la necessità di assoggettare la Variante alla fase di valutazione:*

- il PRG vigente è stato oggetto di VAS e pertanto tutte le previsioni in esso contenute sono state sottoposte a valutazione ambientale e considerate compatibili con l'assetto ambientale del territorio del Comune di Galliate;
- la variante non prevede aree in trasformazione che non siano già state individuate dal vigente Piano Regolatore; tali aree, anche se non ancora attuate, non costituiscono nuovo consumo di suolo in quanto anche questo impatto era già stato valutato nel vigente Piano;
- a maggior tutela dell'ambiente e cautela sulle possibili ricadute ambientali, le modifiche proposte dalla variante relative a SUE contengono la prescrizione dell'assoggettamento alla fase di verifica;
- lo stesso criterio viene adottato in riferimento allo “Oggetto C2” (ex discarica di inerti) prevedendo che il progetto sia assoggettato alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);
- la Variante non interessa aree della rete Natura 2000 e persegue finalità coerenti e compatibili con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata, in particolare con Ppr di cui rispetta indirizzi, direttive e prescrizioni;
- non sono pervenuti pareri che indicavano la necessità di assoggettamento a VAS della Variante.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che la variante “P.R.G.C. 2008 – VARIANTE PARZIALE N. 2/2019 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, L.R. N. 56/1977 E S.M.I.” del Comune di Galliate sia da

escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

l'Autorità Competente

stabilisce di escludere dalle successive fasi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica "la variante parziale n.2/2019 al P.R.G.C. 2008 vigente, ai sensi dell'art.17 comma 5, della L.R.56/1977 e s.m.i." a condizione che siano integralmente recepite le seguenti prescrizioni derivanti dalla relazione dell'Organo Tecnico Comunale consegnata in data 13.02.2020, prot. n. 3543:

- **Oggetto A4 – modifica all'art. 41.04 delle NdA nel comparto APT.1 e 41.03 delle NdA nel comparto API.2.**

Migliorare l'efficacia delle "prescrizioni" contenute nell'art. 41.03 e nell'art. 41.04, relative alle mitigazioni ambientali previste, con alberature ad alto fusto, ***con la proposta di integrare la norma indicando l'impianto di specie "di prima grandezza", ovvero in grado di superare i m. 20 di altezza*** e di conseguenza mascherare le eventuali visuali dei fabbricati più impattanti, confermando *"...lo specifico progetto del verde a cura di tecnico abilitato da individuare nella convenzione di attuazione del SUE...;*

- **SUE previsti per i comparti APT.1 e API.2.**

Si prescrive che nell'art. 41.04 "APT.1 – Ambiti per funzioni produttive e terziarie – via Ticino nord e nell'art. 41.03 "API.2 – Ambito polifunzionale integrato territoriale" sia previsto l'obbligo di eseguire la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS per la fase di attuazione di ambedue i SUE in oggetto.

- **Oggetto C2 – cambio di destinazione d'uso da AC (attrezzature culturali – art. 44.02 lett. a) a AS (attrezzature per lo sport – art. 44.02 lett. c) al fine di insediare una pista di motocross.**

All'art. 44.05.01 dovrà essere prescritto che:

- il progetto sia assoggettato alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);
- l'articolo venga modificato prevedendo *"la sistemazione a verde delle aree perimetrali dell'ambito verso il margine agricolo, per una fascia di almeno m. 5";*
- dovrà essere limitato il movimento terra in scavo alla profondità massima di 1 m. e la creazione di nuovi livelli per la pista sportiva, dovrà essere attuata utilizzando terreno di riporto proveniente da altri siti verificando che lo stesso sia conforme alla normativa vigente e non contenga elementi riproduttivi che possano vegetare ed insediare sul posto, di specie alloctone esotiche.

Il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS è trasmesso all'Autorità Procedente per gli atti di competenza e reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell'art.12, comma 5, del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n.241/1990 e s.m.i., è ammesso il ricorso al T.A.R. del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione

o, in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Sono allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti documenti:

- ACQUA NOVARA VCO S.p.A., nota acquisita al protocollo del Comune in data 20.05.2019,n. 11731;
- A.R.P.A. PIEMONTE – Dipartimento Piemonte Nord Est – Vercelli, Novara, Biella, VCO, nota acquisita al protocollo del Comune in data 06.06.2019, n. 13424;
- ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, nota acquisita al protocollo del Comune in data 07.06.2019, n. 13511;
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO OSSOLA E VERCELLI, nota acquisita al protocollo del Comune in data 27.06.2019, n. 15064;
- ORGANO TECNICO COMUNALE relazione acquisita al protocollo del Comune in data 13.02.2020, prot. n. 3543.

L'AUTORITA' COMPETENTE

Dott. Ing. Alberto Bandera

Prot n° OUT/14777 del 17/05/2019
PEC

Spett.le
COMUNE DI GALLIATE
PIAZZA MARTIRI DELLA
LIBERTÀ , 28
28066 GALLIATE (NO)
comunegalliate@legalmail.it


Oggetto: FASE VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS RELATIVA A VARIANTE N.
2-2019 AL PRGC 2008

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, a seguito della Vs. del 09-05-2019 prot. 0010933,
analizzati gli elaborati tecnici e progettuali, siamo a trasmettere Ns. osservazioni in merito :

- Intervento B3 via Don Gallotti : l'area interessata dall'intervento ricade nel vincolo *"area di rispetto pozzi idropotabili fascia di tutela assoluta, ristretta ed allargata"*. Di conseguenza eventuali interventi edificatori dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e porgiamo i più cordiali saluti.

Il Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe Caranti



Sede Legale e Operativa

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729
mail: info@acquanovaravco.eu - posta elettronica certificata: segreteria@pec.acquanovaravco.eu
Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037

TRASMISSIONE VIA PEC

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

Servizio B.B2.04
Pratica n. K13_2019_01424

Spett. Comune di Galliate
P.^{zza} Martiri della Libertà, 28
28066 GALLIATE (NO)
comunegalliate@legalmail.it

Provincia di Novara
Settore Affari Istituzionali Pianificazione Territoriale
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Funzione Pianificazione Territoriale e Acque
Piazza Matteotti, 1
28100 NOVARA
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

Rif. prot. Comune di Galliate n. 10933 del 09/05/2019, prot. ARPA n. 41396 del 09/05/2019

**Oggetto: Comune di Galliate - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di Verifica –
della Variante parziale n.2/2019 al PRGC vigente ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Richiesta di chiarimenti e integrazioni**

Con la presente si trasmette la richiesta in oggetto.
Distinti saluti.

Responsabile dell'Istruttoria del Procedimento
Oriana Marzari
0321/665751 o.marzari@arpa.piemonte.it

OM/om

Allegati: Richiesta di chiarimenti e integrazioni

Il Dirigente Responsabile vicario
Dott. Guido Barberi
(firmato digitalmente)

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST
 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**

Rif. prot. Comune di Galliate n. 10933 del 09/05/2019, prot. ARPA n. 41396 del 09/05/2019

**Comune di Galliate
 Variante parziale n.2/2019 al PRGC vigente
 Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS – ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..**

Richiesta di chiarimenti e integrazioni

Redazione	Funzione: Collaboratore tecnico professionale	Data: 05/06/2019	Firma: Firmato elettronicamente da Oriana Marzari
	Nome: Dr.ssa Oriana MARZARI		
Verifica e approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile vicario dell'Attività di Produzione Nord Est	Data:	Firma: firmato digitalmente
	Nome: Dr. Guido BARBERI		

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione tecnica, e in particolare del Documento Tecnico Preliminare (DTP), redatta per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di Verifica – della Variante parziale n.2/2019 al PRGC vigente del Comune di Galliate.

L'analisi considera i criteri riportati nell'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e le indicazioni presenti nelle *Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS* del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

Nell'ambito della Verifica di assoggettabilità a VAS del sopra citato strumento urbanistico Arpa fornisce il proprio contributo quale Ente con competenze in materia ambientale ai sensi dell'art. 5, punto s, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in qualità di supporto tecnico scientifico agli Enti coinvolti nel procedimento secondo quanto previsto dal punto 1.2, lettera d, della D.G.R. n.25-2977 del 29 febbraio 2016.

Si rammenta che non vengono trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti la stabilità dei fronti e gli aspetti geotecnici poiché con la D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010 è stata fissata al 1° dicembre 2010 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici, che, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte.

2. Richiesta di chiarimenti e integrazioni

Il paragrafo 1.1 del Documento Tecnico Preliminare riporta gli obiettivi di carattere generale della Variante parziale n.2/2019, ovvero:

A. Correzioni ed integrazioni al testo normativo del PRG vigente, che interessano tematiche specifiche, senza modificare l'assetto qualitativo e/o parametri quantitativi del Piano.

B. Recepimento, negli elaborati cartografici e normativi del PRG, di aggiornamenti derivanti da adeguamenti specifici a corredo del piano (in materia di commercio, acustica, reti e sottoservizi ecc.) o richiesti da normative o Enti.

C. Modifiche inerenti le destinazioni d'uso del PRG vigente, conseguenti iniziative avviate da parte dell'Amministrazione comunale o pervenute da soggetti privati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i.

I paragrafi 1.2 e 1.3 descrivono nel dettaglio gli oggetti di variante riguardanti i suddetti obiettivi. Valutati i contenuti del DTP si formulano le seguenti richieste di integrazioni e chiarimenti.

- Il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Galliate, sottoposto a VAS nella fase di elaborazione e approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 24-7495 del 23.04.2014, comprende tra i propri elaborati un Monitoraggio che prevede la verifica annuale degli indicatori. Tenuto conto il PdM di un Piano ha lo scopo di controllare il grado di raggiungimento degli obiettivi, l'evoluzione degli impatti ambientali da esso indotti nonché lo stato di attuazione delle misure di mitigazione/compensazione e, per questo, costituisce anche base conoscitiva per le procedure ambientali di eventuali successive varianti, è necessario produrne gli esiti in questa sede.
- La previsione A4 riguarda la modifica dell'art.41.04 delle NdA per consentire l'altezza massima degli edifici, dai 9m vigenti a 14m (e a 18 m sul 50% della Sc), al fine di insediare l'attività di movimentazione merci nel comparto produttivo APT.1. Pur non essendo segnalato nel DTP,

tale modifica riguarda anche l'art. 41.03. Si chiede di richiamare le considerazioni sugli aspetti paesaggistici formulate in sede di elaborazione e approvazione del PRGC affinché possa essere verificata la coerenza interna con gli obiettivi generali del piano regolatore.

- Le previsioni C5 e C6 sono caratterizzate dall'introduzione nei comparti API.2 ed "ex magazzini attività Novacoop s.a." dei seguenti usi:

- D1.3 Depositi e magazzini
- D1.4 Attività di Movimentazione delle Merci (trasporto, stoccaggio, assemblaggio), comprese le attività direttamente connesse di tipo terziario, commerciale ed espositivo.

Nel merito si legge: *"Per gli oggetti C5 e C6, interessanti la proposta di insediare attività di stoccaggio e movimentazione merci, occorre rilevare come si tratta di ambiti dove è già vigente una destinazione mista produttiva e terziaria-commerciale, che permette l'insediamento di funzioni che generano elevati volumi di traffico, ben superiori alle destinazioni proposte"* (cfr. pag. 49 del DTP). Si chiede di condividere le stime a supporto di tale affermazione.

- Tenuto conto che con la Variante parziale 2/2019 vengono introdotti due nuovi usi ammessi per tre comparti e modificato l'indice H_{max} per due, si chiede di specificare se i SUE previsti per l'attuazione dei comparti ATP.1 e API.2 dovranno essere sottoposti a procedure di Valutazione Ambientale Strategica (cfr. art. 40, c.7 della L.R. 56/77 e s.m.i.).

- La previsione C2 riguarda il mappale 53 del foglio 49 con superficie pari a circa 9500m², un tempo destinato a discarica inerti e, successivamente, come scarico del troppo pieno dei condotti fognari comunali. La proposta contempla la modifica della destinazione urbanistica da AC (*attrezzature culturali* art.44.02 lettera a delle NdA) ad AS (*attrezzature per lo sport* art. 44.02 lettera c delle NdA) al fine di insediare una "pista per motocross".

L'analisi ambientale si limita dichiarare l'idoneità dell'area in quanto caratterizzata da un suolo compromesso (ex discarica inerti) in grave stato di abbandono (presenza di rifiuti). Premesso che lo stato d'incuria non può considerarsi condizione propedeutica e favorevole alla trasformazione, poiché rimediabile, è necessario considerare i possibili effetti indotti dall'attuazione della proposta di Variante sulle matrici ambientali ragionevolmente prevedibili in questa fase.

Per quanto concerne il suolo, pur riconoscendo che sul mappale 53 la matrice risulta alterata, devono essere considerati gli effetti di frammentazione territoriale e di disturbo provocati dall'inserimento di una pista di motocross in un contesto agricolo di pregio. È inoltre opportuno anticipare in questa sede la *"verifica ambientale preliminare"* richiesta alla pag. 14 della Relazione geologica. È altresì necessario esplicitare le stime che inducono a prevedere un *"limitato incremento del traffico veicolare"* e formulare considerazioni in merito al problema del sollevamento di polveri connesso all'uso della pista.

- Relativamente alla previsione C3 si rileva che la descrizione dello stato attuale dell'area, effettuato alle pagg. 16 e 17 del DTP, non corrisponde all'effettivo stato dei luoghi. Dall'analisi delle foto storiche, aeree e satellitari, liberamente consultabili in rete, si riscontra l'esistenza di una fascia boscata fino al 2015, mentre le riprese successive non rilevano presenze arboree. Nel merito si chiedono chiarimenti.

EST SESIA

Prot.: 0002082 - 07/06/2019

Uscita all.0 GORIT

Classifica: 13 - F - d Fasc. 21

Spett.le
COMUNE DI GALLIATE
Settore Patrimonio e Lavori Pubblici

comunegalliate@legalmail.it

OGGETTO: Comune di Galliate – Verifica di
assoggettabilità alla VAS Variante n. 2/2019
al P.R.G.C. 2008 – parere di competenza

e, p.c.: - ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Dirigente del Settore Tecnico Gestionale SEDE
Ufficio Zonale Novara Ticino SEDE

Con riferimento al procedimento in oggetto e facendo seguito alla nota prot. n. AOO.c_d872.09/05/2019.0010914 in data 9/05/2019 di codesto spettabile Comune, quest'Associazione, visionati gli elaborati della variante, esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, il proprio assenso.

Per quanto attiene l'“Ambito di riqualificazione urbano AR2”, che identifica l'area di proprietà della società Varallino Real Estate, in fregio alla sponda sinistra del canale Diramatore Vigevano, si chiede di verificare che risulti esclusa dalla perimetrazione dell'Ambito la proprietà demaniale distinta NCT foglio n. 29 mappale n. 329, consistente nella sponda del canale.

Si chiede, inoltre, che l'Associazione sia coinvolta nei futuri procedimenti di approvazione degli Strumenti Attuativi per le aree da urbanizzare, qualora fosse interessata la rete irrigua di competenza del consorzio, in particolare per quanto riguarda il suddetto Ambito “AR2” e l'area denominata “Oggetto C2” della presente variante.

Si coglie l'occasione per ricordare che quest'Associazione, in data 19/06/2018, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 4, ha adottato il Piano Comprensoriale di Bonifica (a disposizione sul sito web www.estsesia.it); dopo l'approvazione del Piano da parte delle Regioni Piemonte e Lombardia, i comuni appartenenti al comprensorio saranno tenuti adeguare ad esso i propri PRGC.

Associazione Irrigazione Est Sesia


Sede centrale
via Negroni, 7
28100 Novara NO
Tel. +39 0321 675 211
Fax +39 0321 398 458
Casella postale nr. 152

Codice Fiscale 80000210031
Partita IVA 00533360038
e-mail: info@estsesia.it
pec: estsesia.pec@legalmail.it
www.estsesia.it



Rimanendo a disposizione per quant'altro dovesse occorrere, si porgono
distinti saluti.

LA DIREZIONE GENERALE
(dott. ing. Mario Fossati)



frc/PF






Torino, 26/06/2019

Città di GALLIATE

*Ministero dei beni e delle
attività culturali*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-
OSSOLA E VERCELLI

Prot. n. 7723

Class 34.28.04/351

**AMBITO E SETTORE
DESCRIZIONE**

Tutela paesaggistica

Comune: GALLIATE (NO)

Oggetto dell'intervento: Fase di verifica di assoggettabilità alla VAS relativa alla variante n. 2/2019 al P.R.G.C. 2008 vigente

DATA RICHIESTA

Data di arrivo richiesta: 09/05/2019 (vs. prot. 10914 del 09/05/2019)

Protocollo entrata richiesta: n. 5687 del 13/05/2019

RICHIEDENTE

Comune - Pubblico

PROCEDIMENTO

PARERE NEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte III - ai sensi dell'art. 17, comma 5)

PROVVEDIMENTO

Tipologia dell'atto: PARERE

Destinatario: Comune di Galliate - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto per il Comune di Galliate per fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. per Fase di verifica di assoggettabilità alla VAS relativa alla variante n. 2/2019 al P.R.G.C. 2008 vigente;

Vista la documentazione messa a disposizione di quest'Ufficio dalla quale si evince che trattasi di:

- correzioni ed integrazioni al testo normativo del PRGC vigente che non modificano l'assetto qualitativo e i parametri quantitativi del Piano;
- modifiche inerenti le destinazioni d'uso del PRGC vigente che non incidono in maniera significativa sulla struttura del Piano e su superfici e volumi edificabili.

Considerato che la località interessata dall'intervento non ricade in area tutelata ai sensi della parte III del D.lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, in considerazione di quanto previsto in variante, non ritiene necessaria l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

Si rammenta che si rende inoltre necessario accertare la totale conformità degli interventi con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.

Si ricorda, per le successive fasi di pianificazione e progettazione, che nelle aree tutelate ai sensi della Parte III del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i ogni modificazione dello stato di fatto deve risultare compatibile con le superiori esigenze connesse alla tutela del paesaggio, così come previsto dall'art. 9 della Costituzione e dalle disposizioni del Codice, e che i nuovi interventi non possono pertanto proporre un'incongrua trasformazione del contesto paesaggistico. In tali ambiti tutelati risulta pertanto necessario che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico presentino alle Amministrazioni competenti un progetto di interventi, al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., la quale costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. La effettiva compatibilità con i valori paesaggistici tutelati di ogni futuro intervento sarà quindi da valutarsi caso per caso nell'ambito delle successive fasi di progettazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria

arch. B. Cerrocchi / geom. R. Demma

II SOPRINTENDENTE

Manuela Salvati



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220403 Fax +39.011.4361484

Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 – 28100 Novara Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181

email: sabap-no@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it

sito web: <http://www.beniarchitettònicipiemonte.it/sbappno/>



REGIONE PIEMONTE


PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI GALLIATE

***P.R.G.C. 2008 - VARIANTE PARZIALE N.
2/2019 AI SENSI DELL ART. 17, COMMA 5
L.R. N. 56/1977 E S.M.I.***

Arch. Roberto Gazzola

via Fossati 6
28066 Galliate (NO)
Tel +39 0321 861825
e-mail: robertogazzola@studiogazzola.eu
http: /www.studiogazzola.eu



**RELAZIONE O.T.C. VAS
per la fase di verifica di
assoggettabilità' alla VAS**

committente

COMUNE DI GALLIATE

Piazza Martiri della Libertà, 28
28066 Galliate (NO)

Emissione

febbraio 2020

INDICE

1	ITER PROCEDURALE	4
2	CONTENUTI DELLA VARIANTE	7
3	PARERI ED OSSERVAZIONI PERVENUTE.....	8
3.1	ACQUA NOVARA VCO.....	8
3.2	ARPA PIEMONTE – DIPARTIMENTO DI NOVARA.....	8
3.3	EST SESIA	9
3.4	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BI, NO, VB, VC	9
3.5	PROVINCIA DI NOVARA	9
3.6	ALTRE OSSERVAZIONI.....	9
4	ANALISI DEI PARERI ESPRESSI.....	10
4.1	PARERE ARPA	10
5	PRESCRIZIONI PER LA VARIANTE.....	13
6	MOTIVAZIONI DELL'ESCLUSIONE DALLA VAS	14

PREMESSA

La presente relazione è redatta a supporto della decisione dell'Amministrazione comunale circa l'assoggettabilità o meno alla Valutazione Ambientale Strategica della variante "P.R.G.C. 2008 - VARIANTE PARZIALE N. 2/2019 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 L.R. N. 56/1977 E S.M.I. " del Comune di Galliate.

Si tratta, come specificato nello *Allegato 1 Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 di un rapporto istruttorio, finalizzato alla formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS o alla formulazione del parere motivato.*

La variante è soggetta alla procedura di approvazione della Legge regionale L.R. n. 56/77 e s.m.i. che prevede i seguenti passaggi procedurali:

1. avvio della fase di Verifica di assoggettabilità alla VAS;
2. in caso di esclusione dalla VAS il Consiglio Comunale adotta e approva la Variante, dando atto dei motivi che hanno portato all'esclusione.

La delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 04.04.2019 ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale con l'adozione del **Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica** "contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano".

Anche se la Variante in oggetto non si configura come strutturale si riporta quanto previsto dalla DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931 "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi" per le varianti strutturali in relazione al processo valutativo ambientale.

In caso di attivazione del processo valutativo, sulla scorta delle osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale, vengono definiti i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale.

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale l'Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite.

Si richiama, per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni.

Il Comune, in quanto autorità preposta all'approvazione della Variante, svolge sia il ruolo di Autorità procedente sia quello di Autorità competente per la V.A.S.

La norma prevede che sia necessario garantire nel procedimento la terzietà dell'Autorità competente per la V.A.S..

Tale funzione, ai sensi della D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008, dovrà essere assicurata tramite l'organo tecnico istituito ai sensi della L.R. 40/98; nel caso di amministrazioni non dotate di un proprio organo tecnico, le stesse possono avvalersi di altra struttura individuata dall'ente, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni, ponendo attenzione a che il responsabile del procedimento di valutazione sia diverso dal responsabile del procedimento di pianificazione.

Dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 si riporta la definizione di Organo tecnico:

Organo tecnico: *è la struttura tecnica, istituita stabilmente ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale, di cui si dota l'autorità competente al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni istruttorie; esso deve possedere i requisiti necessari per garantire la separazione e l'adeguato grado di autonomia rispetto alle strutture che rivestono la qualifica di autorità procedente, nonché competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. L'organo tecnico deve essere idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche nelle materie su elencate, funzionali all'analisi e alla valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del piano ed a favorire un approccio integrato e multidisciplinare all'istruttoria ambientale. Nel caso di carenza di tali figure all'interno dell'ente, è possibile fare ricorso alla collaborazione di figure professionali esterne all'amministrazione, nei modi e nelle forme consentite.*

Nel caso di amministrazioni non dotate di un proprio organo tecnico, le stesse possono istituirlo in forma associata o avvalersi di altro organo tecnico già istituito, come previsto dal successivo paragrafo 1.5.

Ad esso compete, l'istruttoria tecnica dei documenti presentati, la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato, nonché la partecipazione alla fase di revisione del piano.

Essendo il Comune di Galliate, l'autorità competente per la VAS e trovandosi nell'impossibilità di individuare un organo tecnico indipendente nel suo organico ha dato incarico all'Arch. Roberto Gazzola di svolgere la funzione di organo tecnico per la VAS a supporto della decisione dell'Amministrazione.

1 ITER PROCEDURALE

Lo strumento urbanistico comunale vigente nel Comune di Galliate è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.24-7495, in data 23/04/2014, con modificazioni introdotte "ex-officio".

Successivamente sono state approvate modificazioni che non costituiscono variante e rettifiche per errore materiale.

L'ultima variante, oggetto della presente relazione, si caratterizza come Variante parziale, ai sensi dell'art. 17 comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i.. Per questo tipo di varianti sono ammessi due tipi di procedimenti e l'Amministrazione comunale ha scelto di seguire il procedimento con fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale", con l'iter riportato nello schema sottostante.

Il Comune adotta la variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS (DCC)			
Entro il termine massimo di 90 gg dall'invio della documentazione	Il comune pubblica la variante parziale per 15+15 gg per le osservazioni	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere anche ai fini della verifica di VAS
	In caso di silenzio l'iter procede		
	La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)		
NO VALUTAZIONE		SI VALUTAZIONE	
Il consiglio comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) entro 30 gg dallo scadere del termine delle pubblicazioni *		Il comune adotta la variante parziale, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica , controdeducendo alle osservazioni e recependo le indicazioni della Provincia o della Città metropolitana (DCC) *	
La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione		Il comune pubblica la variante parziale, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	Il comune comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
		L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni	
		Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispone gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio	
		Il consiglio comunale, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e di aver tenuto conto del parere motivato e approva la variante con deliberazione (DCC)	
		La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica visione sul sito del comune e trasmesso alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione	

Fig. 1 – Regione Piemonte: estratto Allegato 1 Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977

Con questa Variante l'Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di modifica al vigente PRGC2008 con queste motivazioni:

- *dopo circa quattro anni dall'approvazione del PRGC2008 vigente, l'Amministrazione Comunale ha inteso avviare un processo di revisione parziale dello strumento urbanistico, finalizzata a correggere alcune criticità emerse nella fase di gestione del Piano (ed evidenziate da parte dei settori tecnici comunali) ed al tempo stesso aggiornare lo strumento urbanistico a seguito di iniziative e proposte avviate principalmente dall'Amministrazione Comunale che ne richiedono il recepimento e la compatibilità;*
- *l'Amministrazione Comunale intende procedere anche all'aggiornamento del PRGC2008 vigente relativamente ad alcuni aspetti specifici della normativa di attuazione, al fine di trovare soluzione ad alcune problematiche relative al riconoscimento di destinazioni d'uso specifiche sul territorio, derivanti da proposte di soggetti privati.*

Di seguito si riporta uno schema dei passaggi amministrativi avvenuti per la variante.

CRONOLOGIA DELL'ITER DI VARIANTE	
DATA	ATTO
04.04.2019	Delibera di Consiglio Comunale n. 12 avente per oggetto: P.R.G.C. 2008 - VARIANTE PARZIALE N. 2/2019 AI SENSI DELL ART. 17, COMMA 5 L.R. N. 56/1977 E S.M.I. CON CONTESTUALE PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. - ADOZIONE
17.05.2019	ACQUA NOVARA VCO
05.06.2019	ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est
07.06.2019	Est Sesia – Consorzio di Irrigazione e Bonifica, con nota prot 0002082
26.06.2019	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BI, NO, VB, VC
17.07.2019	Provincia di Novara – Pianificazione Territoriale Risorse Idriche e VAS, con Decreto n. 122

Sulla base dei pareri espressi sul *“Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”*, l'Amministrazione comunale deve decidere circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante prima dell'adozione della stessa.

In caso di esclusione dalla VAS l'Amministrazione comunale deve tenere conto, in fase di elaborazione del progetto di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite, derivanti dai soggetti competenti in materia ambientale.

2 CONTENUTI DELLA VARIANTE

La Variante, che si configura come “parziale” ai sensi dei disposti del 5 comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i., persegue i seguenti obiettivi di carattere generale, di seguito dettagliati in “oggetti”, che sono puntualmente elencati e descritti nel documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla VAS:

A. Correzioni ed integrazioni al testo normativo del PRG vigente, che interessano tematiche specifiche, senza modificare l’assetto qualitativo e/o parametri quantitativi del Piano.

B. Recepimento, negli elaborati cartografici e normativi del PRG, di aggiornamenti derivanti da adeguamenti specifici a corredo del piano (in materia di commercio, acustica, reti e sottoservizi ecc.) o richiesti da normative o Enti.

C. Modifiche inerenti le destinazioni d’uso del PRG vigente, conseguenti iniziative avviate da parte dell’Amministrazione comunale o pervenute da soggetti privati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i.

3 PARERI ED OSSERVAZIONI PERVENUTE

Nel capitolo sono riportate le sintesi dei pareri pervenuti in fase di verifica di assoggettabilità alla VAS.

3.1 ACQUA NOVARA VCO

ACQUA NOVARA VCO esprime esclusivamente un'osservazione relativa all'intervento B3, facendo presente che eventuali interventi in questa area dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle aree di rispetto dei pozzi idropotabili.

3.2 ARPA PIEMONTE – DIPARTIMENTO DI NOVARA

L'ARPA ha redatto il proprio documento di valutazione della documentazione tecnica e in particolare del Documento Tecnico Preliminare (DTP), senza esprimersi sulla assoggettabilità a VAS ma con una indicazione di "Richiesta di chiarimenti e integrazioni", puntualmente specificati che qui si riportano in modo sintetico:

- produrre, in questa sede, gli esiti del Piano di Monitoraggio previsto dal vigente PRGC;
- oggetto A4 – modifica all'art. 41.04 delle NdA nel comparto produttivo APT.1: richiamare le considerazioni sugli aspetti paesaggistici formulate in sede di elaborazione e approvazione PRGC, al fine di verificare la coerenza interna con gli obiettivi generali del piano regolatore;
- oggetti C5 e C6 – modifica agli artt. 31.02 e 41.03 delle NdA nei comparti ex magazzini attività Novacoop s.a e API.2: condividere le stime dei volumi di traffico quantificati nel Rapporto Ambientale del PRG vigente a supporto degli ambiti a destinazione mista produttiva e terziaria – commerciale;
- specificare se i SUE previsti per i comparti ATP.1 e API.2 dovranno essere sottoposti a procedure di Valutazione Ambientale Strategica, visto che sono stati introdotti nell'apparato normativo due nuovi usi ammessi (D1.3 - depositi e magazzini, D1.4 – attività di movimentazione delle merci) e modificato il parametro dell'altezza massima;
- cambio di destinazione d'uso da AC (attrezzature culturali – art. 44.02 lett.a) a AS (attrezzature per lo sport – art. 44.02 lett. c) al fine di insediare una pista di motocross:
 - considerare per la tematica "suolo" gli effetti di frammentazione territoriale e di disturbo provocati dall'inserimento di una pista di motocross in un contesto agricolo di pregio;
 - anticipare in questa sede la "verifica ambientale preliminare" richiesta nella Relazione geologica;

- esplicitare le stime che inducono a prevedere un “limitato incremento del traffico veicolare”;
 - formulare considerazioni in merito al problema del sollevamento di polveri connesso all’uso della pista.
- oggetto C3 – fascia boscata: fornire chiarimenti in merito all’effettivo stato dei luoghi.

3.3 EST SESIA

L’Associazione Est Sesia esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, il proprio assenso.

3.4 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BI, NO, VB, VC

La Soprintendenza così si esprime: *in considerazione di quanto previsto in variante, non ritiene necessaria l’assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.*

Ricorda inoltre che è *necessario accertare la conformità degli interventi con il Piano Paesaggistico Regionale* e che, nelle aree tutelate, è pure necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica degli interventi che saranno proposti.

3.5 PROVINCIA DI NOVARA

Rispetto alla classificazione della Variante ai sensi dell’art. 17 c.5 e 6 della l.r. 56/77 s.m.i. e della compatibilità della Variante stessa al Piano Territoriale Provinciale vigente o ai progetti sovra comunali approvati, la provincia di Novara esprime parere favorevole (rif. Decreto del Presidente n. 122 del 17.07.2019) a condizione che l’Amministrazione Comunale, in sede di progetto definitivo apporti le prescrizioni che vengono indicate.

Per quanto concerne gli aspetti ambientali siano rispettate tutte le eventuali prescrizioni espresse nel parere ARPA accluso alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS.

3.6 ALTRE OSSERVAZIONI

Al termine della pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti privati.

4 ANALISI DEI PARERI ESPRESSI

Come previsto dalla DGR 9 giugno 2008, l'Autorità competente, sulla base dei pareri espressi, con il supporto dell'OTC, ***decide circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante***, motivando la decisione.

La fase di verifica di assoggettabilità ha visto la partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale interessati dalla Variante che hanno espresso pareri differenti:

- l'Arpa Piemonte, non si è espressa direttamente sull'assoggettabilità a VAS della Variante ma ha richiesto integrazioni e precisazioni su alcuni specifici temi;
- la Provincia di Novara ha fatto proprio il parere di ARPA;
- la Soprintendenza non ritiene necessaria l'assoggettabilità della Variante alla Valutazione Ambientale Strategica.

4.1 PARERE ARPA

Gli argomenti affrontati da ARPA sono di seguito discussi.

Produrre, in questa sede, gli esiti del Piano di Monitoraggio previsto dal vigente PRGC

Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio l'Amministrazione comunale ha affidato un incarico esterno ed il piano è stato consegnato in data 4 novembre 2019.

Oggetto A4 – modifica all'art. 41.04 delle NdA nel comparto produttivo APT.1: richiamare le considerazioni sugli aspetti paesaggistici formulate in sede di elaborazione e approvazione PRGC, al fine di verificare la coerenza interna con gli obiettivi generali del piano regolatore

La modifica dell'altezza massima introdotta all'art. 41.04 in funzione della possibilità di insediare attività di "movimentazione merci" nel comparto APT.1, non modifica sostanzialmente le previsioni già esistenti: nel comparto sono già previsti parametri superiori per la destinazione terziaria-ricettiva, la quale prevede altezze massime pari a 6 piani (ovvero ben oltre i 18 m totali, in quanto l'altezza reale interpiano richiesta da normativa per destinazioni analoghe è superiore ai 3 m).

Rispetto alla tematica paesaggistica, negli elaborati di Valutazione Ambientale del PRG vigente sono evidenziate le criticità rispetto all'ambito APT.1, individuate come "moderatamente negative", per la vicinanza con l'area Preparco della Valle del Ticino, distante comunque 400 metri dall'ambito in oggetto, e previste le seguenti mitigazioni: .. *sistemazione delle aree perimetrali indicate quali "aree agricole di salvaguardia e di mitigazione ambientale" nella proporzione di 0,38 mq ogni ma di St (in totale circa 22.000 mq) tramite uno specifico progetto di salvaguardia del verde redatto da tecnico abilitato. Inoltre i margini a confine con le aree agricole e di Preparco dovranno prevedere una fascia minima di 10 m piantumata con essenze d'alto e basso fusto. Per tutti gli interventi*

dovranno essere utilizzate essenze autoctone e la manutenzione dovrà essere garantita per almeno 5 anni dopo l'impianto.

Si ritiene la proposta di mitigazione contenuta nel vigente Piano, eventualmente con una maggiore specificazione delle specie da utilizzare, adeguata anche alle modifiche della Variante.

Oggetti C5 e C6 – modifica agli artt. 31.02 e 41.03 delle NdA nei comparti ex magazzini attività Novacoop s.a e API.2: condividere le stime dei volumi di traffico quantificati nel Rapporto Ambientale del PRG vigente a supporto degli ambiti a destinazione mista produttiva e terziaria – commerciale

Si riportano i dati del Rapporto Ambientale del PRG vigente, relativamente all'insediamento potenzialmente ammesso ovvero di "grandi strutture di vendita" (*localizzazione commerciale urbano-periferica L2 ai sensi della L.R. 28/99 s.m.i.*):

(...) L'azione a maggior impatto ambientale è sicuramente il centro commerciale previsto a sud di Galliate (ambito API.2). Un centro commerciale come quello previsto è una notevole fonte di traffico indotto. È possibile infatti stimare che una volta a regime il centro avrà come effetto una produzione di un traffico medio di oltre 40.000 veicoli/giorno con evidenti ripercussioni sulla viabilità esistente di Galliate, in particolare sulla SP 4 in ingresso a Galliate. Dal documento "Verifiche preliminari di impatto sulla viabilità" redatto per la valutazione ex-ante della localizzazione commerciale L2 in esame è possibile leggere che l'incremento sulla SP 4 sarà del 76%, ovvero da 10.032 a 17.684 veicoli/giorni.

Si tratta, quindi, di un impatto molto negativo e che come tale dovrà essere opportunamente mitigato. Si sottolinea che un incremento del traffico di questa portata, considerando anche l'intervento CPA.1 della Città Programmata, avrà ripercussioni significative anche sul rumore e sulla qualità dell'aria.

Per quanto riguarda gli incrementi dei livelli fonici generati dal traffico indotto dal centro API.2 sono state condotte delle simulazioni i cui risultati sono riportati nelle tabelle nelle pagine seguenti. Si specifica che per le simulazioni ci si è avvalsi della formulazione STL-86 dell'EMPA (Laboratorio federale di prova dei materiali ed istituto sperimentale, Dübendorf (CH)).

Dalla lettura delle tabelle, appare evidente come il centro commerciale, e specificatamente l'aumento del flusso veicolare, comporterà un aumento delle emissioni foniche tra gli 1,8 dB(A) sulla SS 341 verso Turbigio e i 3,60 dB(A) sempre sulla SS 341, ma verso Novara. Si specifica che incrementi inferiori a 0,50 dB(A) sono ritenuti statisticamente inudibili.

La situazione è particolarmente critica lungo la SP 4 sia per l'incremento delle emissioni (fino a 2,40 dB(A)) che per i superamenti dei limiti normativi sulle immissioni (9,8 dB(A) oltre il limite diurno). La criticità risiede nel fatto che lungo la SP 4 sono ubicate numerose abitazioni a distanze dalla carreggiata estremamente ridotte (circa 7 m) e che quindi risentono fortemente del nuovo assetto viabilistico. I valori di emissione e immissione notturni sono dati esclusivamente dal traffico attuale senza considerare il centro commerciale in quanto di notte non è funzionante.

A fronte di tali valutazioni, espresse da studi specifici, è chiaro che la destinazione "movimentazione merci", che per stime ormai consolidate comporta un indotto veicolare pari a 1 veicolo/800-1000 mq di superficie, determina un impatto decisamente inferiore rispetto al centro commerciale, in quanto si stimano poco più di 100 veicoli/giorno (in base ai parametri di superficie ammessi dal PRG vigente). Trattandosi di veicoli pesanti, occorre rapportare il ragionamento al concetto di veicolo equivalente, ovvero 1 veicolo equivalente = 1 autovettura = 0,3 veicoli pesanti. Siamo quindi nell'ordine dei 350 veicoli equivalenti/giorno, ovvero un dato ben inferiore agli oltre 7.000 (incremento da ca 10.000 a ca 17.600 veicoli/giorno) che graverebbero sulla viabilità esistente in caso di localizzazione di funzioni commerciali connesse a grandi strutture di vendita.

Specificare se i SUE previsti per i comparti ATP.1 e API.2 dovranno essere sottoposti a procedure di Valutazione Ambientale Strategica, visto che sono stati introdotti nell'apparato normativo due nuovi usi ammessi (D1.3 - depositi e magazzini, D1.4 – attività di movimentazione delle merci) e modificato il parametro dell'altezza massima

Si ritiene corretto prevedere una ulteriore e più specifica ed approfondita valutazione ambientale per i SUE previsti per i comparti ATP.1 e API.2.

Cambio di destinazione d'uso da AC (attrezzature culturali – art. 44.02 lett.a) a AS (attrezzature per lo sport – art. 44.02 lett. c) al fine di insediare una pista di motocross

Gli aspetti evidenziati da ARPA a questo riguardo sono i seguenti:

- *considerare per la tematica "suolo" gli effetti di frammentazione territoriale e di disturbo provocati dall'inserimento di una pista di motocross in un contesto agricolo di pregio;*
- *anticipare in questa sede la "verifica ambientale preliminare" richiesta nella Relazione geologica;*
- *esplicitare le stime che inducono a prevedere un "limitato incremento del traffico veicolare";*
- *formulare considerazioni in merito al problema del sollevamento di polveri connesso all'uso della pista.*

Si ritiene che le osservazioni di ARPA possano essere in parte condivise: per quanto riguarda la previsione di localizzazione si ritiene che essa sia compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale, vista anche l'attuale reale condizione dell'area, mentre si concorda che gli aspetti specifici del progetto debbano essere oggetto di approfondimento.

Oggetto C3 – fascia boscata: fornire chiarimenti in merito all'effettivo stato dei luoghi

Si tratta di un ambito circoscritto, con superficie inferiore ai 2000 mq, non riconducibile ad area boscata secondo l'art 2 del Dlgs 227/2001 c. 6, e della L.R. 4/2009 smi.

5 PRESCRIZIONI PER LA VARIANTE

Sulla base del “Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”, dei pareri pervenuti in fase di verifica di assoggettabilità alla VAS e delle considerazioni precedentemente espresse in questa relazione si reputa si possa escludere, la necessità di assoggettare la Variante alla fase di valutazione, purché siano introdotte le prescrizioni che di seguito vengono illustrate.

Oggetto A4 – modifica all’art. 41.04 delle NdA nel comparto APT.1 e 41.03 delle NdA nel comparto API.2

Migliorare l’efficacia delle “prescrizioni” contenute nell’art. 41.03 e nell’art. 41.04, relative alle mitigazioni ambientali previste, con alberature ad alto fusto, ***con la proposta di integrare la norma indicando l’impianto di specie “di prima grandezza”, ovvero in grado di superare i 20 m di altezza*** e di conseguenza mascherare le eventuali visuali dei fabbricati più impattanti, confermando “...*lo specifico progetto del verde a cura di tecnico abilitato da individuare nella convenzione di attuazione del SUE...*”;

SUE previsti per i comparti ATP.1 e API.2

Si prescrive che nell’art 41.04 “APT.1 – Ambiti per funzioni produttive e terziarie – via Ticino nord e nell’art 41.03 “API.2 - Ambito polifunzionale integrato territoriale” sia previsto l’obbligo di eseguire la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS per la fase di attuazione di ambedue i SUE in oggetto.

Oggetto C2 – cambio di destinazione d’uso da AC (attrezzature culturali – art. 44.02 lett.a) a AS (attrezzature per lo sport – art. 44.02 lett. c) al fine di insediare una pista di motocross

All’art. 44.05.01 dovrà essere prescritto che:

- il progetto sia assoggettato alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);
- l’articolo venga modificato prevedendo *la sistemazione a verde delle aree perimetrali dell’ambito verso il margine agricolo, per una fascia di almeno 5 m;*
- dovrà essere limitato il movimento terra in scavo alla profondità massima di 1 m e la creazione di nuovi livelli per la pista sportiva, dovrà essere attuata utilizzando terreno di riporto proveniente da altri siti verificando che lo stesso sia conforme alla normativa vigente e non contenga elementi riproduttivi che possano vegetare ed insediare sul posto, di specie alloctone esotiche.

6 MOTIVAZIONI DELL'ESCLUSIONE DALLA VAS

Sulla base del "Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica", dei pareri pervenuti in fase di verifica di assoggettabilità alla VAS e delle considerazioni precedentemente espresse in questa relazione si possono estrapolare le motivazioni che fanno escludere, purché siano introdotte le prescrizioni precedentemente descritte, la necessità di assoggettare la Variante alla fase di valutazione:

- il PRG vigente è stato oggetto di VAS e pertanto tutte le previsioni in esso contenute sono state sottoposte a valutazione ambientale e considerate compatibili con l'assetto ambientale del territorio del comune di Galliate;
- la variante non prevede aree in trasformazione che non siano già state individuate dal vigente Piano regolatore; tali aree, anche se non ancora attuate, non costituiscono nuovo consumo di suolo in quanto anche questo impatto era già stato valutato nel vigente Piano;
- a maggior tutela dell'ambiente e cautela sulle possibili ricadute ambientali, le modifiche proposte dalla variante relative a SUE contengono la prescrizione dell'assoggettamento alla fase di verifica;
- lo stesso criterio viene adottato in riferimento allo "Oggetto C2" (ex discarica di inerti) prevedendo che il progetto sia assoggettato alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);
- la Variante non interessa aree della rete Natura 2000 e persegue finalità coerenti e compatibili con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata, in particolare con il Ppr di cui rispetta indirizzi, direttive e prescrizioni;
- non sono pervenuti pareri che indicavano la necessità di assoggettamento a VAS della Variante.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che la variante "P.R.G.C. 2008 - VARIANTE PARZIALE N. 2/2019 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 L.R. N. 56/1977 E S.M.I." del Comune di Galliate sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.